

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

## **DECRETO n. 571 del 2 marzo 2017**

**Oggetto: Rigetto** dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. di **PADOVANI EMANUELA (impresa individuale)** assunta con protocollo **CR-57488-2015** del **01/12/2015**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, e 2/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e sm.i.";
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"

- il Decreto n. 836 dell' 08 maggio 2015 *"Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012"*
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante *"Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;*
- l'Ordinanza n. 30 dell' 11 Maggio 2016 *"Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";*
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 *"Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i e n.23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";*
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015";*

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2014/603);

- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e s.m.i., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i, che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Premesso:

- che con Ordinanza n. 65 del 29/10/2012 e s.m.i. è stata autorizzata la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 e denominato "SFINGE";
- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e s.m.i.;

- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, di cui agli artt. 22 e ss del Capo V L. n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che, al fine di prendere visione e/o ottenere copia dell'estratto specifico del verbale è necessario compilare il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere previa e-mail all'indirizzo [agriterremoto@regione.emilia-romagna.it](mailto:agriterremoto@regione.emilia-romagna.it);

Preso atto:

- che in data **01/12/2015** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-57488-2015** presentata da **PADOVANI EMANUELA** –EMANUELA PADOVANI (impresa individuale) con sede legale in Ravarino (MO), via Guazzatora n. 93-, C.F. PDVMNL67S58F257T e P.IVA 02077270367;
- che Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e s.m.i., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio, propone la non ammissione a contributo degli interventi richiesti deliberando, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): « *VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO SI PROPONE: LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.2 e la NON AMMISSIONE DELLA RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE 1 per le seguenti motivazioni:*
  - a) Non risulta descritto in maniera esauriente, né comprovato, il nesso di causalità diretto tra danni e il sisma del 20 e 29 Maggio 2012, necessario per la richiesta di contributo, ai sensi dell'art. 9 comma 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. e del Par. "3.2.1 Quantificazione dei danni e dei costi di ripristino e/o riacquisto con perizia giurata" delle "LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LE RICHIESTE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 57 E s.m.i. [...]";*
  - b) La superficie al primo piano dell'immobile danneggiato non risulta idonea all'utilizzo per i fini produttivi, in quanto, dalla descrizione fornita dal tecnico, i locali non risultano dotati di idonei accessi, sia per quanto riguarda l'apertura di 1,10 m sia per quanto riguarda la finestra apribile, di dimensioni pari a 4 m e altezza di 1,60 m, parzialmente ostruita dalla tettoia;*
  - c) La superficie al primo piano dell'immobile ricostruito non risulta idonea all'utilizzo ai fini produttivi in quanto il progetto proposto prevede l'accesso al piano primo tramite una scala: non risulta presente un accesso idoneo per il movimento delle merci/attrezzature riportate nel layout produttivo. »;*
- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il sopramenzionato preavviso di rigetto è stato rifiutato contestualmente alla presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

- che, conseguentemente, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria della domanda, svolto da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;
- che il Nucleo di Valutazione, a seguito di vaglio del suddetto supplemento d'esito istruttorio, conferma la non ammissione a contributo degli interventi richiesti deliberando quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

### **DECRETA**

- di **rigettare** la richiesta di contributo sull'immobile, riportato in "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Riepilogo degli interventi proposti", presentata da **PADOVANI EMANUELA** -, C.F. PDVMNL67S58F257T e P.IVA 02077270367;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sull'immobile contenuto nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell'esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*(firmato digitalmente)*

## SCHEDA RIEPILOGATIVA

1.	CR/2015	57488	PADOVANI EMANUELA				
----	---------	-------	-------------------	--	--	--	--

**TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):**

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DI IVA (EURO)
n.2	Ravarino	16	111, sub 2	TAB. B – lettera C), Livello operativo “E1”	Ante: -628,10 Post: -523,49	0,00	399.367,50

**TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:**

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) - ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n. 1 RICOSTRUZIONE da n.2	Richiesta: - 523,49 Ammissa: - 0,00	Deposito e magazzino attrezzi	-	0,00	0,00	0,00
		Ricostruzione				0,00
n.2	Ante: - 0,00 Post: - 0,00	Deposito e magazzino attrezzi	-	0,00	-	0,00
		Demolizione e ricostruzione				0,00
<b>GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO</b>						<b>0,00</b>

**PROPOSTA DI DELIBERA:**

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL TECNICO IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

**Punto a)**

In merito a tale punto, si ritiene che la perizia giurata contenga tutti gli elementi per poter evincere in modo esauriente la quantificazione del danno e il nesso di causalità con il sisma.

In particolare, oltre alla dimostrazione analitica della richiesta di contributo è contenuto in essa tutta la descrizione che elenca in modo dettagliato il conteggio delle superfici delle murature e di tutti i parametri necessari previsti dalla normativa per la determinazione del danno.

Alla luce del preavviso di rigetto che ha portato alla ripresentazione della presente domanda è stato anche specificato sia nella perizia che negli elaborati tecnici specifici dell'ing. Giampaolo Capaldini che le pareti C e D non erano state inserite, seppur danneggiate, in quanto superflue ai fini del calcolo, e non perché non avessero danni, ripetendo così il calcolo escludendo la parete “A” segnalata nel preavviso di rigetto come già danneggiata ante sisma, dimostrando comunque il raggiungimento della soglia minima di danno.

**Punto b)**

In merito a tale punto si ritiene che nell'istruttoria non sia stato ben valutato l'uso del piano primo ma soprattutto adeguatamente esaminato l'elaborato grafico. Nel layout è stata indicata una apertura che attualmente è raggiungibile dal personale soltanto tramite una scala a pioli. Una volta presente la persona al piano primo vengono elevati con mezzo meccanico i bins, pallets e cassoni che per la loro dimensione possono tranquillamente passare attraverso tale apertura, se non in piedi, riversi sul lato aventi le dimensioni inferiori pari a cm. 63, a fronte di una apertura di mt. 1.10.

Questo a prescindere dalla finestra apribile.

A dimostrazione delle idonee dimensioni della apertura usata si allega una scheda tecnica dei bins e pallets.

In base a quanto sopra esposto si ribadisce l'uso del piano primo dell'edificio in oggetto, ritenendo che non sia dimostrabile che i suddetti materiali non possano essere depositati su tale piano.

**Punto c)**

In merito a tale punto, si evince da quanto proposto che il progetto del nuovo edificio non è stato letto accuratamente e adeguatamente.

Leggendo la tavola dello stato di progetto è *evidente e rappresentato graficamente* che alcune pareti del piano primo sono inesistenti.

E' stata prevista soltanto una ringhiera per motivi di sicurezza dalle cadute, per la protezione del personale addetto.

E' evidente che le linee disegnate nella pianta di progetto ed in più punti dei lati del fabbricato indica la ringhiera che ritroviamo disegnata sui prospetti e non una parete che avrebbe avuto sicuramente uno spessore diverso, d'altronde non esistono materiali che permettano la edificazione di una parete così sottile.

Naturalmente la non presenza delle pareti permette il sollevamento con mezzi meccanici idonei e l'introduzione del materiale all'interno del piano primo.

Per una illustrazione di quanto sopra si allega uno schema grafico con evidenziate le pareti in oggetto.

E nel complesso non recepite in quanto:

- a) Come riportato nell'esito istruttorio, si può notare dalla Figura 8, la parete A dell'immobile risultava danneggiata in data antecedente il sisma. Pertanto, l'immobile presentava, già in data antecedente il sisma del 20 e 29 maggio 2012 danni alle strutture portanti in muratura: ciò non rende possibile la conferma di un comprovato nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici del maggio 2012 per le altre pareti C e D e per i distacchi evidenziati per la definizione dello stato di danno. In particolare, alla luce della documentazione allegata in fase di merito, non si sono potuti confermare i danni presenti sulle porzioni di immobile come danni provocati dagli eventi sismici del Maggio 2012 e di conseguenza un comprovato nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici del maggio 2012 per le altre pareti C e D e per i distacchi evidenziati analizzate per la valutazione dello stato di danno nella presente istanza in quanto, in quanto la parete A, stralciata dalla quantificazione del danno in seconda istanza, a seguito del rigetto della prima, risulta avere dei danni preesistenti agli eventi sismici del Maggio 2012.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si conferma *la non ammissione a contributo dell'immobile in quanto non è stato possibile verificare quanto previsto dall'art. 9, comma 2 dell'Ord. 57/2012 secondo cui:*

*“Le perizie giurate relative alle varie tipologie di intervento dovranno descrivere in modo esauriente, con adeguata documentazione tecnica e, ove possibile, fotografica l'ubicazione, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, i beni danneggiati, il costo relativo al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati, ovvero per gli immobili la quantificazione del danno subito e accertato tenendo conto delle Tabelle di cui all'Allegato 2 e del computo metrico estimativo connesso al progetto di ripristino o ricostruzione.”*

Si ritiene che la perizia giurata **non comprovi** il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi sismici. La valutazione effettuata in fase di istruttoria è conseguenza dell'impossibilità di comprovare il nesso causale tra i danni subiti a causa del sisma del maggio 2012 dalle pareti C e D e i distacchi, in quanto la parete A risulta danneggiata ante sisma. Poiché in fase di controdeduzioni non sono emersi elementi tali da poter risolvere la criticità sopra esposta, **si confermano le considerazioni effettuate in fase di istruttoria.**



- b) L'accesso al primo piano dell'immobile danneggiato alla data del sisma non è stato ritenuto idoneo per l'utilizzo ai fini produttivi. Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 e art. 1 comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii, della Decisione della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato C(2012)9853 final, punto 35) e delle linee guida dell'ord. 86/2012 e ss.mm.ii., cap. 16, sottocap. 16.1., non si riconosce l'ammissibilità del piano primo in stato di fatto, in quanto i fori di accesso non sono idonei alla movimentazione del materiale dichiarato. Inoltre, il piano colturale non prevede colture permanenti necessitanti di bins o cassette di raccolta. Tale assenza è confermata dalla vendita della piattaforma di raccolta frutta nel 2010. Non è, pertanto, riconoscibile l'uso del piano primo per una razionale attività produttiva. Si rileva, inoltre, l'assenza del parco macchine di idoneo sollevatore, come pure di un marcato sovradimensionamento dello stesso parco macchine rispetto alle dimensioni aziendali (ben 2 mietitrebbiatrici alla data del sisma, in grado di servire aziende di dimensioni notevolmente superiori a quella in oggetto);
- c) Si riconoscono come ammissibili le superfici del primo piano per lo stato di progetto in quanto si ritiene ammissibile l'uso grazie alla non presenza delle pareti esterne che permette il sollevamento con mezzi meccanici idonei.

SI PROPONE:

2) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.2 e la NON AMMISSIONE DELLA RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE 1** per le seguenti motivazioni:

- a) Non risulta descritto in maniera esauriente, né comprovato, il nesso di causalità diretto tra danni e il sisma del 20 e 29 Maggio 2012, necessario per la richiesta di contributo, ai sensi dell'art. 9 comma 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. e del Par. "3.2.1 *Quantificazione dei danni e dei costi di ripristino e/o riacquisto con perizia giurata*" delle "LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LE RICHIESTE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 57 E s.m.i. [...]";
- b) La superficie al primo piano dell'immobile danneggiato non risulta idonea all'utilizzo per i fini produttivi, in quanto, dalla descrizione fornita dal tecnico, i locali non risultano dotati di idonei accessi, sia per quanto riguarda l'apertura di 1,10 m sia per quanto riguarda la finestra apribile, di dimensioni pari a 4 m e altezza di 1,60 m, parzialmente ostruita dalla tettoia, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 e art. 1 comma 3 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii, della Decisione della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato C(2012)9853 final, punto 35) e delle linee guida dell'ord. 86/2012 e ss.mm.ii., cap. 16, sottocap. 16.1.

**Il richiedente, per gli interventi non ammessi a contributo, non può ripresentare domanda ai sensi dell'Art. 13 bis dell'Ordinanza 57/2012 ss.mm.ii.**